

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la presentazione di candidature ai fini dell'Elezione di n. 2 componenti del Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi dell'art 79 dello Statuto della Regione Abruzzo e della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42, recante: *“Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie”*

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità per la presentazione delle candidature ai fini dell'elezione da parte del Consiglio regionale di 2 componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie (di seguito Collegio), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42 e in attuazione dell'art. 79 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto all'elezione, l'attribuzione di punteggi o classificazioni di merito. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.

Art. 2
(Composizione e durata in carica)

1. Il Collegio, organo di consulenza della Regione, è composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal CAL, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 3
(Requisiti)

1. I componenti del Collegio sono scelti tra:
 - a) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile;
 - b) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
 - c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
 - d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa.

Art. 4
(Funzioni)

1. Il Collegio svolge le funzioni consultive previste dall'art. 3 della L.R. 42/2007, nonché le funzioni in materia elettorale e di referendum e procedimenti legislativi di iniziativa popolare, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 42/2007.

Art. 5
(Cause ostative)

1. Non possono essere eletti a componenti del Collegio coloro che abbiano presentato qualsiasi candidatura alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.
2. Non possono essere eletti a componenti del Collegio coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo"* conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, come di seguito riportate:
 - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l' importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
 - b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
 - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
 - d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
 - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
 - f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
3. Non possono essere eletti coloro che sono stati condannati in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 6
(Incompatibilità)

1. L'incarico di componente del Collegio è incompatibile con l'espletamento di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione.

Art. 7
(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.

2. Ai sensi dell'art. 53, del D. lgs 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della designazione, la preventiva autorizzazione.

Art. 8
(Trattamento economico)

1. Ai componenti del Collegio è corrisposto un gettone di presenza pari a 250,00 euro, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ed il rimborso delle spese di viaggio, debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.

Art. 9
(Sede e organizzazione)

1. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di una struttura di supporto per l'espletamento delle sue funzioni, di risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Consiglio.

Art. 10
(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura a componente del Collegio deve essere **redatta utilizzando, esclusivamente, il modello di domanda allegato A)**, reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione “Primo piano” **e deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.**

2. Se il termine di cui al comma precedente coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

3. La domanda unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, in cui siano resi ostensivi i requisiti di cui al presente Avviso, deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it.

4. **Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: “Candidatura a componente del Collegio per le Garanzie Statutarie”;**

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”. Per l'effetto, nella domanda trasmessa con le modalità prescritte dal presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità;

6. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;

7. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec;

8. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;

9. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11 **(Istruttoria delle candidature)**

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, riscontrata la tempestività e la completezza formale delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, trasmette al Consiglio regionale, per il seguito di competenza, le candidature, i curricula vitae e le eventuali autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di componente del Collegio.

2. La candidatura redatta secondo il modello A) è da intendersi:

a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;

b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae e se nella stessa è data indicazione dei requisiti previsti dall'Avviso.

3. Si procederà a dichiarare inammissibile la candidatura **nei casi in cui:**

a) la domanda pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 10;

b) **la domanda non reca la sottoscrizione e/o non è corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;**

c) la domanda è incompleta poiché non corredata del curriculum vitae;

d) sia accertata la presenza di cause ostative di cui all'art. 5 dell'Avviso;

e) sia accertata l'assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 3 del presente Avviso.

Art. 12 **(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, reperibile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 13 **(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.

3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.

4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – e . mail rdp@crabruzzo.it – Pec protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.